

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi dell'Aquila

Sommario

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Compiti del Comitato

Art.3 Durata del mandato

Art.4 Compiti del Presidente e modalità di convocazione del Comitato

Art. 5 Deliberazioni del Comitato

Art. 6 Dimissioni dei componenti

Art. 7 Commissioni Istruttorie

Art. 8 Relazione annuale

Art. 9 Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

Art. 10 Compiti del Comitato e contrattazione decentrata

Art. 11 Collaborazioni del Comitato con altri organismi

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Art. 13 Approvazione e modifiche del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli studi dell'Aquila, istituito con Decreto Rettorale n. 417 del 12 marzo 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed insediatosi il 20 marzo 2012.

Art. 2 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato, ai sensi del citato articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituisce il comitato per le pari opportunità, istituito con Decreto Rettorale n. 1677 del 2005 e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, istituito con Decreto Rettorale n. 1332 del 2005, ne assorbe ed unifica le competenze.

2. Il Comitato esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica dettati dall'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed individuati dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2001 che ha stabilito le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.

3. Il Comitato, nel quadro delineato dal comma 2, predispone piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali morali o psicologiche. A tal fine il Comitato agisce in stretto contatto con i consiglieri di parità del territorio e con i responsabili della prevenzione e sicurezza e/o con il medico competente dell'Amministrazione per uno scambio di informazioni utili ai fini della valutazione delle tipologie di rischio individuate dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Comitato può commissionare progetti, indagini, ricerche e/o studi predisposti da enti e soggetti esterni ovvero avvalersi di competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento della propria attività, secondo le modalità fissate dalla legge. L'amministrazione universitaria, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può finanziare l'attività svolta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituita dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

5. Il Comitato fornisce pareri su progetti di riorganizzazione e razionalizzazione dell'Amministrazione, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione vita privata e lavoro, criteri di valutazione del personale, temi oggetto della contrattazione collettiva integrativa rientranti nelle proprie competenze, A tal fine il Comitato Unico di Garanzia agisce in stretto contatto con la Direzione amministrativa dell'Ateneo e con il Prorettore delegato per le relazioni sindacali.

6 Il Comitato assume anche compiti di verifica delle azioni positive e progetti in materia di pari opportunità, degli esiti delle azioni volte ad assicurare il benessere organizzativo e prevenire il disagio lavorativo, delle azioni di contrasto del violenze morali e psicologiche nel luogo di lavoro, dell'assenza di ogni forma di discriminazione, secondo l'ampio spettro assicurato dal diritto comunitario, all'interno della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione.

7. Il Comitato, al fine di favorire la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona propone agli organi competenti all'Amministrazione piani formativi per i dipendenti.

Art. 3 - Durata del mandato

1. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni e il Comitato continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta e i componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4 - Compiti del Presidente e modalità di convocazione del Comitato.

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni provenienti dai componenti, ne coordina i lavori ed opera affinché l'attività del medesimo si svolga in stretto contatto con i competenti organi dell'Amministrazione

2. Il Comitato si riunisce, in convocazione ordinaria di regola almeno una volta al mese e, in convocazione straordinaria quando sia richiesto dai due terzi dei suoi componenti effettivi.

3. La convocazione ordinaria del Comitato viene effettuata attraverso l'indirizzo di posta elettronica almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione e la convocazione straordinaria, effettuata secondo le medesime modalità, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.

4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria per la trattazione dei singoli argomenti.

5. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni, devono darne tempestiva comunicazione al Presidente e al componente supplente.

Art. 5 - Deliberazioni del Comitato

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti legittimamente presenti alla riunione.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Il verbale della riunione, firmato dal Segretario e del Presidente, viene approvato nella riunione successiva ed inviato, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti del Comitato. I Componenti del comitato possono far inserire a verbale dichiarazioni testuali.
4. Al fine di assicurare una maggiore celerità ai lavori del Comitato, laddove se ne ravvisi l'urgenza, le deliberazioni possono essere assunte ed approvate all'unanimità nella stessa riunione.
5. Le deliberazioni approvate vengono inviate al Direttore generale per le successive valutazioni ed eventuali adempimenti spettanti all'Amministrazione.
6. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente assente, senza giustificato motivo, per più di tre volte, con tempestivo inoltro della delibera all'Amministrazione.
7. Il Comitato può deliberare la partecipazione alle proprie riunioni di soggetti esterni, senza diritto di voto.

Art. 6 - Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente, che ne dà comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.
2. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Amministrazione.

Art. 7 - Commissioni istruttorie

1. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato può articolarsi in commissioni istruttorie, alla quali vengono affidati, su proposta del Presidente approvata dal Comitato, specifici settori di competenza del Comitato.
2. Il Comitato può designare un responsabile per i singoli settori affidati, che coordina l'attività istruttoria, cura i rapporti con enti ed organismi esterni, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazioni.

Art. 8 - Relazione annuale

1. Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ogni anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale dell'Ateneo riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.
2. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:
 - dall'Ateneo ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e per le pari opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche",
 - dal servizio di prevenzione e sicurezza dell'Ateneo.
3. La relazione viene trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ateneo.

Art. 9 - Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

1. Il Comitato agisce in stretta collaborazione con l'Amministrazione, alla quale può richiedere documenti ed informazioni nelle materie di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Comitato mette a disposizione dell'Amministrazione le informazioni e/o i progetti, elaborati nel quadro delle proprie competenze, affinché gli uffici dell'amministrazione possano adottare gli opportuni interventi in materia.
3. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito di Ateneo.

Art. 10 - Compiti del Comitato e contrattazione decentrata

L'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Amministrazione è tenuto a fornire al Comitato l'ordine del giorno delle riunioni del tavolo di contrattazione integrativa e un componente, designato dal Comitato, può partecipare - senza diritto di voto - alle relative sessioni, per quanto di competenza del Comitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 5.

Art. 11 - Collaborazioni del Comitato con altri organismi

1. Il Comitato collabora con gli organismi individuati nella direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2011 ed, in particolare, con l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata, con il Consigliere nazionale di parità e con il gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le pari opportunità, con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità.
2. Per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione della performance il Comitato collabora con l'Organismo indipendente di valutazione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13 - Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dai competenti Organi accademici, viene emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato e seguono le procedure di cui al comma 1.